Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 28 agosto — Numero 202

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti del 16 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per le Antichità e Belle Arti, rassegnate dall'onorevole nob. avv. Giuseppe De Capitani D'Arzago, deputato al Parlamento, ed ha nominato in sua vece l'on. dott. Luigi Siciliani, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1167 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 84.641.176,05 e le diminuzioni di stanziamento di lire 30.648.300 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-922 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Sono altresì approvate le variazioni di denominazione a taluni capitoli indicati nella tabella medesima.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.500.000 per l'acquisto dalla Germania, in conto riparazioni di guerra, di padiglioni « Döcker » per la lotta antitubercolare.

Tale somma sarà inscritta nello stato di previsione

predetto al capitolo di nuova istituzione, n. 155-*bis*: « Assegnazione straordinaria per l'acquisto in Germania, in conto riparazioni di guerra, di padiglioni « Döcker » per la lotta antitubercolare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PARATORE

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-922.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 4. Ministero - spese d'ufficio, ecc. . . .	600.000 —
Cap. n. 10. Funzioni pubbliche, ecc. . .	150.000 —
Cap. n. 11. Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	3.050 —
Cap. n. 13. Indennità di traslocamento, ecc. . . .	60.000 —
Cap. n. 14. Indennità di missione al personale, ecc.	3.500.000 —
Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, ecc.	3.106.000 —
Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati, ecc.	60.000 —
Cap. n. 22. Consigli e Commissioni - Spese relative	100.000 —
Cap. n. 23. Spese casuali	30,000 —
Cap. n. 32. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	100.000 —
Cap. n. 34. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture	200.000 —
Cap. n. 37. *Gazzetta ufficiale* del Regno, ecc. - Spese di stampa, distribuzione e spedizione, ecc.	300.000 —
Cap. n. 39. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle Provincie, ecc.	2.000 —
Cap. n. 40. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	1.200.000 —
Cap. n. 42. Spese di spedalità.	500.000 —
Cap. n. 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità, ecc.	3.000 —
Cap. n. 47. Cura e mantenimento di ammalati celtici, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 50. Fondo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, ecc.	300.000 —
Cap. n. 51. Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi, ecc.	400.000 —
Cap. n. 57. Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	30.000 —
Cap. n. 58. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	400.000 —
Cap. n. 59. Spese per pubblicazioni, ecc.	50 000 —
Cap. n. 61. Spese per stazioni sanitarie, ecc. . .	250.000 —
Cap. n. 62. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, ecc.	50.000 —
Cap. n. 75. Spese di vitto per gli allievi della R. guardia	1.300.000 —
Cap. n. 79. Armamento per il corpo della Regia guardia, ecc.	3.500.000 —
Cap. n. 80. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc.	200.000 —
Cap. n. 87. Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserme per la Regia guardia, ecc.	500.000 —
Cap. n. 89. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	450.000 —
Cap. n. 94. Soprassoldo, trasporto ed altre spese, ecc.	7.000.000 —
Cap. n. 98. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	350.000 —
Cap. n. 101. Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari, ecc. .	30.000 —
Cap. n. 103. Spese di ufficio e di posta per le Direzioni degli stabilimenti carcerari e e dei riformatori, ecc.	100 000 —
Cap. n. 104. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	2.500 —
Cap. n. 105. Spese di viaggio agli agenti carcerari, ecc.	50.000 —
Cap. n. 107. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc.	2.000 —
Cap. n. 108. Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc.	11.000.000 —
Cap. n. 109. Spese per la provvista e riparazione di vestiario, ecc.	3.000.000 —
Cap. n. 110. Trasporti dei detenuti, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 112. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, ecc.	250.000 —
Cap. n. 113. Servizio delle manifatture carcerarie - Provvista di materie prime, ecc. . . .	3.000.000 —
Cap. n. 114. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi.	300.000 —
Cap. n. 115. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi, ecc. . . .	90.000 —
Cap. n. 117. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.	500.000 —
Cap. n. 118. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori .	300.000 —
Cap. n. 119. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	33.700 —
Cap. n. 146. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 147. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza invalidi di guerra, ecc.	12.000.000 —
Cap. n. 161 (aggiunto). Spese per la esecuzione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, relativo ai provvedimenti per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi	150.000 —
Cap. n. 168 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Spese varie per l'applicazione del testo unico della legge elettorale-politica 2 settembre 1919, n. 1495, e per le elezioni generali amministrative	—
Cap. n. 169 (aggiunto). Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » dell'esercizio 1920-921 e retro	33.942 75
Cap. n. 201 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1919-1920 e retro	1.933.390 94

Cap. n. 205 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dell'esercizio 1920-921 e retro	19.671.642 36
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	84.641.176 65

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 27. Archivi di Stato - Personale - Stipendi, e c.	6.000 —
Cap. n. 49. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	500.000 —
Cap. n. 56. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno, ecc.	31.000 —
Cap. n. 73. Stipendi e paghe al personale del Corpo della R. guardia, ecc.	14.500.000 —
Cap. n. 74. Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento, ecc.	7.000.000 —
Cap. n. 83. Equipaggiamento dei sottufficiali, ecc.	1.700.000 —
Cap. n. 84. Acquisto e mantenimento cavalli, ecc.	2.040.000 —
Cap. n. 85. Fitto di locali per caserme, ecc. . .	2.600.000 —
Cap. n. 86. Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri	1.000 000 —
Cap. n. 88. Casermaggio per guardie ed allievi-guardie, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 95. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	4.300 —
Cap. n. 157. Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi, ecc.	267.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	30.648.300 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PARATORE.

Il numero 1168 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di complessive lire 1.363.942,35 e la diminuzione di stanziamento di lire 2000, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

TABELLA

di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali, ecc.	250.000 —
Cap. n. 6. Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse, ecc.	50.000 —
Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi, ecc.	7.000 —
Cap. n. 9. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, ecc.	50.000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	50.000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale in attività di servizio	15.000 —
Cap. n. 12 Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti, ecc.	20.000 —
Cap. n. 20. Cancellieri e segretari giudiziari - Personale, ecc.	400.000 —
Cap. n. 22. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione, ecc.	300.000 —
Cap. n. 26. Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali, ecc.	30.000 —
Cap n. 34. Compensi per lavori e servizi straordinari relativi, ecc.	2.000 —
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). Supplemento di spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero negli anni 1918, 1919 e 1920	25.633 66
Cap. n. 40-v (di nuova istituzione). Stipendi ed indennità agli agenti d'investigazione a disposizione del Ministero della giustizia e degli affari di culto (R. decreto 13 marzo 1921, n. 261)	3.020 —
Cap. n. 43. Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi e indennità fisse », ecc. .	1.619 16
Cap. n. 46. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità per carichi eventuali », ecc.	535 80
Cap. n. 47. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura », ecc.	10 —
Cap. n. 49. Saldo degli impegni di spese residue per « Magistrature giudiziarie - Personale », ecc.	2.915 33
Cap. n. 50. Saldo degli impegni di spese residue per « Cancellerie e segreterie giudiziarie », ecc.	610 39
Cap. n. 52. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento, di supplenza », ecc.	155.231 76
Cap. n. 53. Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto mobili, manutenzione locali, ecc.	233 33

Cap. n. 56. Saldo degli impegni di spese residue per « Spese di giustizia » riferibili, ecc.	132 92
Totale delle maggiori assegnazioni . .	1.363.942 35

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 33. Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubblicazioni, ecc.	2.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PARATORE.

Il numero 1169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080 in quanto non abbiano già avuto completa esecuzione e non sia diversamente disposto con la presente legge sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923.

Il Governo del Re pubblicherà, entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921, con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli effetti del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'art. 14 predetto, escluse le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti.

E' data facoltà al Governo del Re di stabilire entro il 31 dicembre 1922 il trattamento economico relativo al personale contemplato all'art. 15 della legge precitata, nonchè al personale della magistratura giudiziaria, e delle magistrature del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale.

Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispettive.

E' pure prorogata, fino alla detta attuazione, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, e provvedimenti successivi, nonchè di quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355.

Il personale avventizio di cui al quarto comma dell'art. 10 della ripetuta legge 13 agosto 1921, potrà essere mantenuto in servizio, nei limiti dello stretto necessario, fino a non oltre il 31 dicembre 1922. Questo termine potrà essere prorogato al 30 giugno 1923 nei casi di assoluta necessità, su parere conforme della Commissione parlamentare consultiva di cui all'art. 2 della legge sopracitata, alla quale dovranno presentarsi le proposte non più tardi del 31 ottobre 1922. In mancanza di proposte entro tale data, il licenziamento del personale avventizio dovrà aver luogo senz'altro non oltre il 31 dicembre predetto.

La disposizione del primo comma dell'art. 2 della presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1163 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 285, in data 27 febbraio 1921, concernente il conferimento di alloggi erariali in consegna all'Amministrazione marittima;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale alla unanimità ha espresso parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle cariche di cui alla 2ª categoria contemplate nel Nostro decreto n. 285 del 27 febbraio 1921, è aggiunta la seguente:

Capo dei servizi della R. marina in Genova.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Considerato che, nell'attuale stato della legislazione in materia doganale, i paesi che, per mancanza di accordi commerciali con l'Italia, sottopongono le merci italiane a dazi più alti di quelli applicabili alle stesse merci di altre provenienze, godono di fatto, per le loro importazioni nel Regno e per quasi tutte le merci, di un trattamento identico a quello cui sono assoggettate le merci dei paesi che accordano all'Italia un trattamento di favore;

Ritenuto che questo stato di cose costituisce un difetto di reciprocità a tutto danno dell'esportazione italiana verso gli Stati coi quali non esiste alcuna regolamentazione dei rapporti commerciali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le merci indicate nell'annessa tabella provenienti da paesi nei quali le merci italiane, per mancanza di trattati e accordi commerciali che ne stabiliscano il trattamento, siano sottoposte, in confronto delle stesse merci provenienti da altro paese qualsiasi, a particolari gravezze, a sopradazi o a dazi differenziali o comunque più alti, sono sottoposte ai dazi, compresi i coefficienti di maggiorazione stabiliti dalla vigente tariffa doganale, aumentati nelle proporzioni per esse rispettivamente indicate nella stessa tabella.

Le percentuali di aumento colpiscono tanto il dazio di base quanto il rispettivo coefficiente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — SCHANZER — BERTONE — PARATORE — BERTINI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

TABELLA delle merci sottoposte ad aumento di dazio in applicazione dell'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa.

Numeri della tariffa	Denominazione delle merci	Percentuale di aumento dei dazi e rispettivi coefficienti
1 a 12	Animali vivi dei numeri di tariffa 1 a 12	20 %
21, 22, 23	Estratti di carne e brodi condensati; condimenti per brodi e per minestre, minestre preparate	25 %
26 b)	Latte condensato	25 %
27	Farina lattea	30 %
30	Formaggi	50 %
34 a) 5	Sardelle salate e pressate, salacche e salacchini	50 %
34 b)	Pesci marinati o sott'olio	40 %
45 a 48	Prodotti a base di zucchero	50 %
51	Cioccolata	40 %
55	Peperoni rossi	50 %
59	Zafferano	50 %
62 b)	Senapa in farina, condizionata in scatole, ecc., liquida o in composta	50 %
81 a) b) d)	Agrumi	50 %
81 c)	Cedri e cedrati, per quintale	L. 75
82	Ananassi e banane	50 %
84 b)	Uva secca	50 %
88	Carrube	50 %
89	Datteri	50 %
96	Prugne secche	50 %
98	Frutti, legumi e ortaggi, conservati	50 %
103 a 112	Bevande	50 %
125	Oli vegetali	40 %
148 a 180	Manufatti di canapa, lino, iuta e altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	50 %
183 a 210	Manufatti di cotone	50 %
217 a 245	Manufatti di lana, crino e pelo	50 %
247 a) 2	Seta tratta, greggia, addoppiata o torta - p. kg.	L. 4
248 c)	Cascami di seta filati	50 %
249	Seta artificiale	50 %
251 a 269	Manufatti di seta	50 %
270 a 273	Vestimenta, biancheria e altri oggetti cuciti	50 %
280	Ghisa	25 %
283, 284, 285	Ferro in masselli e acciaio in lingotti, blooms e bidoni	25 %
286 a 304	Ferri e acciai, laminati, trafilati e in tubi	30 %
305 a 309	Materiale ferroviario	10 %

Numeri della tariffa	Denominazione delle merci	Percentuale di aumento dei dazi e rispettivi coefficenti
310 a 315	Ghisa, ferro e acciai, in getti o fucinati. .	25 %
316 a 348	Lavori di ferro e acciaio	40 %
350 a 358	Rame e sue leghe semi-lavorati	20 %
361 a 369	Lavori di rame e sue leghe	50 %
370 a 388	Altri metalli comuni esclusi il nichelio in pani, dadi e rottami e lo stagno in pani, in verghe e in rottami	40 %
389 a 395	Lavori diversi di metalli comuni	50 %
396 a 405 408 a 413 416 a 437	Macchine e apparecchi escluse le macchine agrarie e quelle per filatura e tessitura	40 %
414 a 415	Macchine per la filatura e la tessitura . .	20 %
438 a 466	Altri prodotti dell'industria meccanica . .	30 %
467 a 476	Utensili e strumenti per arti e mestieri .	40 %
477 a 500	Strumenti scientifici	30 %
501 a 504	Orologi e loro parti	50 %
505 a 515	Armi e munizioni.	50 %
516 a 527	Veicoli e loro parti.	50 %
	Per le automobili, l'aumento non è applicabile al sopradazio sul valore.	
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili.	30 %
552	Carboni e grafiti, foggiati e preparati per la elettrotecnica	25 %
566	Laterizi	20 %
567	Materiale refrattario	20 %
569	Cementi	30 %
574 a 580	Prodotti delle industrie ceramiche	50 %
581 a 591	Vetri e cristalli	50 %
595 a 600	Lavori di amianto.	40 %
612 a 626	Lavori di legno, sughero e linoleum . . .	50 %
628 a 633	Lavori di paglia e altre materie da intreccio	50 %
634 a 642	Lavori di materie da intaglio e da intarsio .	50 %
658 a 667	Olî essenziali, profumerie, saponi e candele	50 %
668 a 714	Prodotti chimici inorganici	30 %
717 a 725 727 a 735 740 a 769	Prodotti chimici organici	30 %
780 a 782	Generi medicinali.	50 %
791	Estratti tannici	50 %
794 a 797	Colori.	20 %
798 a 801 803 a 804	Vernici, matite, inchiostri, lucidi per calzature, colla e specialità per arti e usi domestici.	30 %
808 a 825	Pelli e pellicce	30 %
827 a 845	Gomma elastica e guttaperca lavorate. . .	50 %
847 c)	Carta da parati	30 %
848 a 851	Cartoni	30 %
852 a 860 a)	Lavori di carta e di cartone e giornali illustrati, ecc. in lingua italiana	50 %
864	Altre stampe e litografie.	50 %
866 a 878	Strumenti musicali	50 %
881	Oro in fili e fogli	50 %
882	Argento in lamine, fili e fogli	50 %
883 a 887	Gioielli, vasellame e altri lavori d'oro o di argento	50 %
888 a 910	Oggetti di moda, calzature ed effetti d'uso personale	50 %
911 a 917	Mercerie, balocchi e spazzole	50 %
921 a 923	Amidi, destrine e lieviti	40 %
931	Fiori freschi . . . . per quintale	L. 300
934 b)	Capelli lavorati	50 %
942	Reticelle per incandescenza a gas	50 %
943	Lampade elettriche	50 %
944 a 945	Fili e cordoni elettrici	50 %
946	Timbri	50 %
947 b) e 948 b)	Pellicole per fotografia e cinematografia, impressionate.	50 %
949 e 950	Crivelli e stacci	50 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro delle finanze
BERTONE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto

N. 1170. Regio decreto 10 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il « Consorzio Romano Edilizio », con sede in Roma, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 luglio 1921, n. 1921, che frà l'altro revoca il diritto di monopolio sui surrogati del caffè e ripristina in sua vece l'imposta di fabbricazione;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n 1593, che dà facoltà al ministro delle finanze di vietare nella preparazione dei surrogati del caffè l'impiego di materie prime il cui uso sia riconosciuto artificio contro la buona fede commerciale;

Su conforme parere del Collegio consultivo dei periti doganali;

DELIBERA:

È vietato l'impiego degli avanzi di corozo, dei noccioli di datteri e di oliva nonchè dei fondi esauriti del caffè nella preparazione dei surrogati del caffè, giudicandosi tale impiego quale artificio contro la buona fede commerciale.

Roma, addì 21 agosto 1922.

Il ministro
BERTONE.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Ritenuta l'opportunità di mettere a disposizione degli acquirenti dei poderi in costituzione attorno alla città di Roma dei progetti di razionali tipi di case rurali, sia allo scopo di agevolare la bonifica di tali terreni, sia per evitare sperequazioni e differenze sensibili nella concessione dei relativi mutui;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491; il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; ed il decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52, concernenti il bonificamento obbligatorio dell'Agro romano;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

DECRETA:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso a premi fra i tecnici che presenteranno progetti di fabbricati rurali che, per praticità, igiene ed economia, rispondano al completo bisogno:

a) di poderi di superficie non superiore a 15 ettari, quali si vanno costituendo nelle vicinanze della città di Roma, in armonia alle disposizioni dell'art. 5 della legge 24 aprile 1919, numero 662 (località Tor Carbone, Cervara e Tor Sapienza, Lucrezia Romana, Torre Spaccata, Romavecchia e Capannelle, Cecchina-Aguzzano, Settecamini, Prima Porta, Quarticciolo, Sette Bagni, ecc.);

b) di piccole aziende in genere, dell'Agro romano, di estensione variabile da 20 a 50 ettari, a coltura promiscua, con allevamento di bestiame stabulato.

I progetti per i terreni di cui alla lettera *a*) devono essere distinti per poderi a coltura specializzata (orto con piante arboree da frutta), e poderi a coltura prevalentemente foraggera, con allevamento di vacche lattifere.

Art. 2.

Ciascun progetto dovrà consistere delle piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, disegnati in tela lucida, ed essere corredate dal computo metrico e da quello del costo presumibile, ragguagliato a metro quadro di area coperta, considerando il materiale in posto, nonchè da uno schema di contratto per la costruzione e da una breve relazione illustrativa.

Art. 3.

Le costruzioni progettate, oltre la casa d'abitazione e stalla, dovranno anche comprendere gli accessori (forno, porcile, pollaio, ecc.) che si reputeranno più opportuni al tipo d'azienda cui particolarmente il progetto si riferisce, e che corrispondono alle esigenze agrarie ed alle norme igieniche vigenti sul bonificamento dell'Agro romano, nonchè ai principi di stretta economia, pur soddisfacendo a norme architettoniche ottenute con i mezzi più semplici e meno costosi.

I materiali da impiegare saranno quelli comuni ed economicamente più convenienti in relazione al tipo di costruzione.

Art. 4.

I progetti, in regola con la legge sul bollo, contrassegnati con un motto ed accompagnati da una busta contenente il nome del concorrente, e con sopra il motto ripetuto, dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) non oltre il 31 ottobre 1922.

Art. 5.

Il concorso verrà aggiudicato entro il novembre successivo da una Commissione, nominata dal ministro d'agricoltura, la quale, con voto inappellabile, determinerà i progetti premiabili, che verranno compensati nella seguente misura:

L. 10.000 il primo premiato,
L. 8.000 il secondo premiato,
L. 6.000 ciascuno dei due terzi premiati,
L. 4.000 ciascuno dei quattro successivi graduati.

Art. 6.

Il Ministero d'agricoltura farà propri i progetti premiati, e potrà pubblicarli a sua scelta, per metterli a disposizione degli agricoltori, onde possano liberamente servirsene, e, nel caso, potrà anche chiedere siano apportate ai progetti stessi opportune modificazioni.

Art. 7.

Somma di L. 50.000, necessaria all'attuazione del presente concorso, sarà a carico della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale della colonizzazione del Credito agrario è incaricato di dare esecuzione al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Riconosciuta la necessità di estendere nell'Agro romano e pontino gli impianti arborei da frutta, sia per far fronte ai bisogni alimentari della città di Roma e di altri importanti centri abitati del Lazio, sia per valorizzare adeguatamente i terreni che si prestano a tale speciale coltivazione;

Ritenuto che occorre agevolare ed incoraggiare la esecuzione dei suddetti impianti, e mettere a disposizione degli agricoltori varietà di piante già adattate alle speciali condizioni di clima e di terreno della regione;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1918, n. 662, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713 e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento obbligatorio dell'Agro romano e pontino;

Sentito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del Credito agrario;

DECRETA:

Art. 1.

È bandito un concorso fra coloro che, entro l'annata agraria 1923-924, impianteranno, in terreni dell'Agro romano e pontino, vivai di piante legnose fruttifere innestate e di viti per uve da tavola innestate su ceppo americano, su una estensione non inferiore ad ettari due per ciascun vivaio.

Art. 2.

Ai proprietari di ciascuno dei migliori vivai sarà corrisposto, a titolo di premio, un contributo variabile da lire duemila a lire quattromila ad ettaro, da erogarsi per due terzi dopo il completo

attecchimento e l'iniziale sviluppo delle piantine innestate e per 1/3 dopo che le Ditte premiate dimostreranno di aver dato un indirizzo razionale alla coltivazione ed al commercio delle piante e di aver fornito ad agricoltori notevoli quantità di soggetti.

Art. 3.

Per il pagamento dei premi di cui sopra e per le spese relative allo espletamento del concorso. è fissata la somma di L. 200.000, che farà carico alla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno presentarsi in carta legale da L. 2,30 al Ministero di agricoltura (Direzione generale della Colonizzazione e del Credito agrario), ed indicare:

a) nome, cognome e domicilio del concorrente;

b) denominazione, ubicazione, estensione, giacitura e natura dei terreni prescelti per l'impianto dei vivai;

c) modalità di preparazione del terreno, sistema d'impianto e di allevamento, soggetti scelti per portainnesti, e varietà delle piante fruttifere e delle viti per uve da tavola che s'intendono propagare;

d) data d'inizio e di presumibile ultimazione dell'impianto.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei premi si terrà conto:

a) della superficie occupata da ciascun vivaio;

b) del numero, qualità, specie e varietà delle piante fruttifere più specialmente adatte al clima ed al terreno dell'Agro romano e pontino, e dei portainnesti prescelti;

c) dei sistemi di impianto e di allevamento e delle cure colturali praticate al terreno ed alle piante;

d) dell'organizzazione tecnica e commerciale dell'impianto;

e) dei provvedimenti adottati per prevenire e combattere le malattie delle piante, in relazione alla legge 26 giugno 1913, n. 888, disciplinata dal regolamento emanato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723.

I premi, fino a concorrenza della somma indicata nel precedente art. 3, saranno conferiti su proposta di apposita Commissione, che verrà nominata dal ministro per l'agricoltura.

Il direttore generale della colonizzazione e del credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Riconosciuta la necessità di incoraggiare adeguatamente nell'Agro romano, l'allevamento razionale dei bovini da latte, per fronteggiare i bisogni alimentari, sempre crescenti, della città di Roma e di altri importanti centri abitati;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713 e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento obbligatorio dell'Agro romano;

Sentito il parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza dell'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del Credito agrario;

DECRETA:

Art. 1.

Ai proprietari di terreni dell'Agro romano soggetti a bonificamento obbligatorio, aventi stalle con vacche lattifere in quantità non minore del 50 per cento del numero dei capi grossi di bestiame prescritto dalle notificazioni di bonifica, e, in ogni caso, con non meno di 6 vacche lattifere, potrà essere corrisposto, per ciascun capo bovino da latte, e per gli anni 1923, 1924 e 1925, un premio variabile nella seguente misura:

da L. 60 a L. 70, se le vacche lattifere siano in ragione di non meno del 50 per cento;

da L. 80 a L. 90, se detti capi da latte siano in ragione non minore del 65 per cento;

e da L. 100 a L. 120, se, infine, le vacche lattifere rappresentino una percentuale non minore dell'80 per cento dei capi grossi di bestiame prescritti;

Art. 2.

Le richieste di premio dovranno essere presentate in carta legale da L. 2,30 al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario), entro il 31 marzo 1923, e dovranno indicare:

a) nome, cognome e domicilio del concorrente;

b) fondo in cui è stabulato il bestiame;

c) numero complessivo, specie, razze, sesso ed età dei capi grossi di bestiame stabulati; principale destinazione che hanno nell'azienda (riproduzione, ingrasso, lavoro, produzione lattifera, ecc.);

d) quantità di latte mediamente prodotta nell'annata dai capi bovini, comprovata, possibilmente, da opportuna documentazione;

e) riproduttori maschili bovini di cui ordinariamente si serve l'azienda;

f) principali caratteristiche costruttive ed igieniche delle stalle, delle relative concimaie, degli abbeveratori e dei locali di conservazione dei foraggi;

g) sistema e cura di allevamento dei bovini (qualità e quantità degli alimenti somministrati, numero dei pasti giornalieri, ginnastica funzionale, numero delle mungiture, ecc.);

h) estensione e qualità dei prati naturali ed artificiali di cui dispone l'azienda, e produzione media unitaria, in fieno, di essi.

Art. 3.

Per il pagamento degli anzidetti premi, è fissata la somma di L. 300.000 che farà carico alla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, istituita dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 4.

Nell'assegnazione della misura dei premi di ciascuna delle tre categorie si terrà conto:

a) dello stato di trasformazione agraria della tenuta, in relazione ai principali obblighi di bonificamento già imposti;

b) del numero delle vacche lattifere in rapporto alla quantità complessiva dei capi grossi di bestiame prescritti e stabulati nell'azienda;

c) della razza dei riproduttori maschili impiegati, dalla media produzione lattifera, del sistema e delle cure di allevamento;

d) dell'igiene della stalla e dei relativi annessi;

e) della quantità e qualità dei prati artificiali esistenti nell'azienda, in rapporto alle esigenze zootecniche di questa;

f) dell'ordinamento tecnico e commerciale dell'azienda zootecnica.

Art. 5.

Ai primi tre graduati di ciascuna delle tre categorie di concorrenti saranno conferiti, oltre i premi in denaro, degli speciali diplomi di benemerenza.

Art. 6.

I premi, sino alla concorrenza della somma indicata nel precedente art. 3 verranno assegnati su proposta di una speciale Commissione da nominarsi dal ministro per l'agricoltura.

Il direttore generale della colonizzazione e del Credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Ritenuto che il dissodamento meccanico dei terreni tufacei dà notevoli incremento alla trasformazione agraria dei terreni soggetti a bonificamento obbligatorio, permettendo la messa in coltura e l'intensificazione colturale dei terreni a produzione spontanea, o attualmente coltivati con turni di lungo riposo; e perciò è necessario promuoverne e favorirne adeguatamente la esecuzione:

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento obbligatorio dell'Agro romano e pontino;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

DECRETA:

Art. 1.

Ai proprietari, enfiteuti ed affittuari di tenute dell'Agro romano e pontino, sottoposte a bonificamento obbligatorio, che eseguiranno il dissodamento meccanico dei terreni tufacei, o di analoga compattezza, intaccando e dirompendo il cosidetto cappellaccio, potrà essere corrisposto, a titolo di premio, un contributo fino al 20 per cento della spesa effettivamente sostenuta per tale lavoro, e che, in ogni caso, non potrà eccedere, per ogni ettaro, L. 350 par scassi di profondità non inferiore a centimetri settanta, e L. 150 per scassi di profondità non inferiore a centimetri quaranta.

Art. 2.

I premi di cui all'articolo precedente non saranno conferiti a coloro che abbiano, invece, eventualmente usufruito, per tali lavori, della concessione di mutui di favore.

Art. 3.

Per il pagamento dei premi di cui sopra, è fissata la somma di L. 500 000, che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 4.

Le domande di premio dovranno essere presentate in carta legale da lire 2.30 al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e credito agrario) e saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico.

Esse dovranno contenere cognome, nome e domicilio del richiedente, ed indicare il nome della tenuta, vocabolo ed ubicazione dell'appezzamento da dissodare, la natura e superficie del terreno, la profondità del dissodamento da eseguire, le caratteristiche principali e la potenzialità del macchinario che dovrà compiere la lavorazione meccanica, l'inizio e la durata presuntiva del lavoro, le coltivazioni che si praticheranno nel terreno dissodato. Alle domande stesse dovranno inoltre essere allegati un grafico della zona da dissodare e la copia del contratto stipulato con imprese o Società per l'esecuzione del lavoro, ovvero il preventivo analitico, tecnico-finanziario, del lavoro medesimo.

Art. 5.

Nella fissazione della misura dei premi si terrà conto:

a) se e come la tenuta nella quale si è eseguito il dissodamento abbia ottemperato ai principali obblighi di bonificamento già imposti;

b) della superficie dissodata in relazione alla estensione di tutte le zone a terreno tufaceo della tenuta;

c) della qualità dei lavori, delle difficoltà superate nella esecuzione di essi, e dell'entità della spesa incontrata.

I premi saranno conferiti dal Ministero di agricoltura, fino alla concorrenza della somma di cui all'art. 3, su proposta del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Il direttore generale della Colonizzazione e del credito agrario è incaricato di dare esecuzione al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto 23 agosto 1922, n. 5767 del ministro dei lavori pubblici sono state approvate le modificazioni apportate nell'adunanza del 24 aprile 1922 dall'assemblea generale degli interessati, allo statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore (Venezia).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0|0 quinquennale, sesta emissione, n. 855, di L. 3t.400, è stato erroneamente intestato a Bernetti Cesare fu Luigi, mentre invece doveva intestarsi a Bernetti Cesare fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bazzanti Emilia fu Attilio, vedova di Bernetti Luigi.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano sorte opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 5 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Direzione generale del tesoro

BOLLETTINO delle estrazioni dei premi assegnati ai buoni del tesoro settennali per la scadenza del 15 agosto 1922

BUONI SETTENNALI
istituiti col R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723

Terza estrazione del 10-11 agosto 1922

1° Premio di L.	1.000 000	N.	1148397
2° »	» 100.000	»	2131[illegible]8
3° »	» 50.000	»	1061912
4° »	» 10 000	»	806519

N. 4 premi di L. 5000 ciascuno

440797	181879	671610	1813945

N. 592 premi di L. 1000 ciascuno

899	4491	9309	10929	20571
25352	25884	26667	27708	28609
29134	30447	31120	35333	36431
40223	47796	50662	54194	57205
57291	59861	59992	71228	73265
78286	79236	81548	81731	88741
91622	93356	98675	99664	101089
110417	116665	116713	118491	118895
119670	121338	130542	130705	139349
145361	146542	149051	150066	150412
150814	152703	153167	153275	161158
161216	161996	163564	165839	167244
167612	169990	176476	179192	180819
181795	183973	185350	185667	186837
192536	201045	204808	208779	210983
214906	214932	225632	228948	230702
233271	233557	234780	235523	235568
237747	240983	241414	241434	245592
216473	247968	248369	254962	261530
263659	266804	270[illegible]98	270747	270897
281382	289363	293215	293227	293461
294847	296852	299239	310640	311358
316624	318890	323545	324126	324475
326457	334970	335570	336278	337116
338910	340245	342589	343424	343792
344145	348682	351129	352130	361274
361331	361711	362412	363164	363304
363487	369419	371846	384288	391032
395572	400776	414120	418121	418224
423430	427783	428333	428726	432407
439141	440085	446395	445978	455166
456334	464646	466903	471584	472718
473676	477562	480326	481601	481698
482679	483534	484031	485461	487202
494049	510694	512278	513003	514815
510042	519[illegible]38	52[illegible]239	529299	529809
532986	535787	537234	538836	540831
541064	541572	541823	547666	552310
560280	573634	575662	579249	581360
585315	592896	602182	609360	611391
614953	616456	618526	618980	621476
627030	627114	628256	628297	629951
646617	647552	65[illegible]136	654199	663717
674993	675516	679295	680662	687101
687814	688607	689722	699686	701870
706029	713821	717458	722290	723271
724734	725634	731738	733696	738440
742607	746191	747250	748063	753005
756263	757552	759301	764405	769251
774697	776969	777910	784795	786420
787794	791196	792[illegible]84	798566	800224
817927	826141	826347	832239	835818
838056	840859	841[illegible]08	844178	851503
856074	861493	86[illegible]639	881403	887906
892944	893[illegible]7	893657	895311	898264
899233	901855	9[illegible]912	9[illegible]973	916950
928337	93[illegible]119	9[illegible]63	93[illegible]92	938055
938450	9[illegible]02[illegible]7	9[illegible]45[illegible]9	9[illegible]5164	952253
954971	9[illegible]19[illegible]9	9[illegible]3[illegible]59	9[illegible]7485	969086
970001	97[illegible]9[illegible]3	9[illegible]49[illegible]9	9[illegible]2[illegible]92	982665
984580	9[illegible]9[illegible]11	99[illegible]8[illegible]	99[illegible]72	995095
996705	1009310	1010235	1015273	1016540
1021631	1022699	1024386	1028043	1028639
1031497	1035256	1041471	1047024	1054603
1061441	1070956	1071493	1072097	1080871
1081957	1083468	1084198	1095252	1099010
1099971	1106076	1108903	1112978	1118597
1120906	1120931	1132040	1136293	1137382
1140735	1141443	1149260	1152844	1154907
1156962	1158802	1168536	1169019	1169692
1170157	1171854	1177180	1177956	1179507
1179689	1189550	1190944	1196384	1199611
1200633	1206696	1209228	1215148	1215624
1217879	1224923	1226364	1227931	1230722
1242032	1245794	1245983	1247057	1251253
1254032	1258077	1258951	1259221	1260022
1261419	1262813	1263661	1265107	1266117
1277218	1277648	1280790	1283304	1284444
1284468	1289688	1293990	1294842	1294918
1298287	1298358	1301098	1305885	1320311
1322320	1327599	1333741	1334947	1335324
1336624	1337395	1339784	1346293	1349050
1351125	1351569	1351648	1352646	1355614
1357820	1363175	1365426	1367353	1398378
1408528	1415962	1416778	1419936	1426176
1426459	1440590	1446936	1450571	1462925
1467990	1473904	1485949	1490398	1494332
1494877	1496772	1497543	1497775	1497797
1506610	1507192	1514362	1516426	1519255
1519677	1522147	1541378	1542158	1548027
1550227	1555127	1558400	1558933	1561884
1564072	1564340	1564424	1572818	1575124
1583998	1586154	1594411	1605004	1605900
1606743	1611201	1613830	1614818	1616680
1619050	1619030	1619743	1619853	1623954
1627952	1628219	1630684	1636362	1647738
1650391	1650600	1653874	1658849	1668844
1672337	1677040	1684807	1688400	1690951
1691248	1692365	1695931	1697317	1699267
1710922	1734726	1739504	1739550	1747323
1751328	1755747	1759435	1760264	1760921
1767855	1769220	1769500	1770338	1770588
1773831	1774337	1775385	1775577	1778587
1781170	1783133	1783267	1788726	1790243
1798411	1804054	1815054	1816640	1816719
1818517	1824362	1827339	1829163	1831563
1831888	1834573	1835624	1837696	1839604
1839711	1842916	1844650	1844817	1846741
1849098	1849209	1856613	1857760	1859501
1866975	1870016	1872295	1878213	1880827
1886100	1887770	1889743	1890893	1891279
1892002	1894848	1896545	1901516	1903065
1904696	1910307	1910873	1910912	1915176
1915792	1916873	1917870	1921134	1922393
1922838	1924667	1930422	1934733	1936613
1940908	1943569	1951705	1954067	1954206
1957330	1958733	1975282	1975697	1975730
1980428	1982320	1983742	1984968	1987864
1989542	1997946.			

Roma, 11 agosto 1922.

La Commissione:
Giov. Battista Tornadù, presidente
A. V. Munari, componente.
E. Bergantini, componente
G. Tricomi, segretario.

BUONI SETTENNALI

istituiti col R. decreto 8 settembre 1921, n. 250

Prima estrazione del 12 agosto 1922

1° Premio	di L. 1.000.000	N.	1250553
2° »	» 100.000	»	1796785
3° »	» 50.000	»	441308
4° »	» 10.000	»	979540

N. 4 Premi di L. 5000 ciascuno

1367105 85674 398226 1657167

N. 592 Premi di L. 1000 ciascuno

1727	8221	8430	10575	15013
16060	17249	20425	20618	23679
24029	25860	31006	36995	43872
46250	46865	52058	55288	58168
58852	63939	82314	85530	88066
88651	89360	103636	112152	113292
115687	120984	122553	124790	126679
128659	130306	130562	144503	151705
151749	160978	162542	163495	169307
170723	171368	172310	172908	175013
176214	180080	180812	187970	197261
197310	201512	209819	211658	214472
217161	218799	222100	224691	234874
236318	237142	241520	247103	248171
248239	248459	249735	256117	257665
262263	263673	268128	268183	269423
273159	284227	287023	287049	287996
288878	291028	203099	294792	295841
300512	302667	303828	314418	317580
318800	319662	323007	323093	328652
331896	333081	338657	339681	341015
344006	344491	346906	348612	354287
364287	365056	365663	365916	366164
368178	371194	373881	374357	378173
379169	382824	383280	385636	386222
388623	389291	392041	396386	400692
402850	406019	408246	424355	426160
429825	429848	430131	434588	440484
451155	453495	453749	455807	456530
458358	459041	460073	461792	462730
466813	473964	480052	481898	483052
485507	500231	501114	505952	509527
516737	518644	532533	536709	542481
543149	543958	546036	549482	552730
555729	562032	562541	568260	569998
572528	574843	575006	579704	580138
581151	581266	590241	594907	595246
595920	596000	597265	598964	604354
604491	606161	608477	615617	620180
621339	626970	628657	628676	628939
629447	630002	631519	642470	646402
648508	649494	649894	656026	660600
665643	669414	679356	684739	690370
691002	693629	699017	702223	709743
722078	726302	729667	733577	735789
736710	746508	750898	752396	757450
761109	769952	770778	774058	778512
779077	780705	786964	788846	795002
798151	799640	799982	803[illegible]73	807316
812451	821581	824477	825513	832423
840216	847070	847685	850171	8[illegible]1642
856838	860393	863584	8680[illegible]4	8689[illegible]3
872267	886362	881492	891510	892791
900041	900579	905301	9[illegible]491	906480
908811	912289	916857	918485	927084
927646	932580	936037	936764	937968
939639	942682	943129	946337	946936
951835	954234	955526	960191	965468
968910	974004	974153	975085	976218
978835	979173	980075	988539	992413
994038	997606	998730	1000406	1004165
1011232	1012693	1014484	1017968	1021343
1025072	1026872	1036410	1039086	1040556
1014276	1044473	1046704	1047403	1047426
1048823	1054089	1057252	1058502	1060131
1662013	1071360	1071629	1071708	1072513
1074366	1078419	1079513	1081217	1082101
1082323	1099253	1100512	1104560	1109309
1113711	1117295	1117642	1119102	1124878
1131462	1135699	1142185	1143077	1144613
1147737	1148142	1149820	1153655	1154671
1157749	1162503	1164971	1167471	1167562
1167930	1168920	1169283	1169346	1173691
1174923	1175101	1175794	1177470	1178449
1184511	1185663	1188681	1198611	1198770
1203874	1202613	1205031	1208919	1217312
1224581	1226925	1227123	1232104	1232218
1232586	1234352	1248497	1251826	1255350
1255388	1258036	1258409	1269479	1270121
1270402	1275197	1279613	1284575	1286591
1286698	1290953	1292987	1296916	1302437
1305993	1307045	1317213	1336334	1340477
1342171	1342215	1345331	1350750	1352333
1352935	1356461	1356727	1360260	1361246
1362658	1369541	1377152	1377963	138[illegible]963
1387871	1388154	1390652	1394775	1396254
1397872	1399729	1404298	1404774	1408475
1411069	1415202	1420490	1421831	1431660
1432164	1432921	1439142	1451883	1461245
1466[illegible]97	1477765	1483162	1483988	1489222
1489364	1489645	1497535	1502397	1504281
1505915	1515416	1515421	1516147	1518009
1527360	1540419	1551032	1555824	1555937
1559896	1560316	1563133	1567398	1570847
1585884	1590602	1596628	1603770	1605633
1606883	1609868	1618383	1621021	1622128
1623649	1624025	1624744	1628737	1642088
1648905	1664561	1667466	1669329	1671246
1672073	1674126	1676479	1677212	1677451
1679679	1691318	1698806	1699256	1699971
1700291	1702437	1704833	1705487	1711236
1711407	1718150	1719702	1727318	1731146
1736167	1736383	1736831	1739182	1753154
1753229	1757463	1760452	176[illegible]461	1763205
1769205	1771492	1781405	1782103	1782193
1790118	1794470	1798251	1803755	1804121
1808011	1811468	1812855	1819403	182[illegible]639
1824699	1826644	1827421	18276[illegible]1	1831853
1833747	1834185	1834257	1841782	1844925
1850344	1855593	1856792	1858086	1858777
1860155	1861064	1869353	1878035	1888653
1878918	1880110	1883233	1883491	1878225
1889287	1892333	1897823	19[illegible]4518	1906224
1909445	1910725	1914354	1918400	1918683
1920464	1922200	1924915	1935451	1936234
1937009	1938796	1942988	1943817	1945075
1952918	1961014	1966935	1972249	1972524
1975290	1976016	1980154	1981311	1990136
1993271	1994075.			

Roma, 13 agosto 1922.

La Commissione:

Giov. Battista Tornadù, presidente.

A. V. Munari, componente.

E. Bergantini, componente.

G. Tricomi, segretario.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 6) **2ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle **indicazioni** date dai richiedenti all'Amministrazione del **Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4.** mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle **ivi risultanti** le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 »	646492 646495	1200 50 402 50	Sormano Jolanda fu *Quartillo*, minore, sotto la p. p. della madre Bodone Francesca fu Ambrogio, ved. Sormano, dom. a Sordevolo (Novara). La 2ª rendita è vincolata d'usufrutto	Sormano Jolanda fu *Enrico Quartillo*, minore, ecc. come la precedente
Consolid. 5 0[0	158994	1155 —	Ricci *Clara* di Giambattista moglie di De Matteis Carlo, dom. in Senigallia (Ancona); con usufrutto a Ghiselli *Giselda* fu Paolo, moglie di Ricci Giambattista dom. a Cesana	Ricci *Adele detta Clara* di Giambattista, ecc. come contro; con usufrutto a Ghiselli *Maria-Giselda*, ecc. come contro
Consolid. 5 0[0 Vecchio	960657 21805	250 — 175 —	Chiesa parrocchiale di San Francesco di Assisi in Tonengo, frazione di Mazzè (Torino); con usufrutto vitalizio a Salvetti *Giovanni* fu Pietro	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Salvetti Pietro-Giovanni fu Pietro
3 0[0	050387	225 —	Varengo Ida fu Giovanni *nubile*, dom. a Caraglio (Cuneo)	Varengo Ida fu Giovanni, *minore* sotto la patria potestà della madre Gallo Petronilla fu G. Battista, ved. di Varengo Giovanni, dom. a Caraglio (Cuneo)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 12 agosto 1922. *Il direttore generale:* GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 5). **3ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del **Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse**

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	185569	35 —	Prole nascitura dalla signora Cerruti Metilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Alfiano Natta (Alessandria) e nel caso che questa non avesse figli a Paletti *Fedele*, Carlo e Felice di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Alfiano Natta	Prole nascitura dalla signora Cerruti Metilde fu Giuseppe, nubile, dom. in Alfiano Natta (Alessandria) e nel caso che questa non avesse figli a Paletti *Pietro Stefano Fedele*, Carlo e Felice di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Alfiano Natta

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto **19 febbraio 1911, n. 298,** si **diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 5 agosto 1922 *Il Direttore generale:* GARBAZZI

Direttore: DARIO FERRUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMINO RAFFAELE, *gerente.*